



Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico

Degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado

Art. 1

FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico.

Art. 2

DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è destinato agli alunni che frequentano la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Benna.

2. L'amministrazione comunale può, per specifiche esigenze, ammettere al servizio anche utenti di altri Comuni, a condizione che si utilizzino le fermate già istituite sul territorio del Comune di Benna.

Art. 3

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente dall'Amministrazione comunale, anche in collaborazione con le amministrazioni limitrofe, prima dell'inizio dell'anno scolastico, tenendo conto:

- del calendario scolastico;
- degli orari effettuati dalle diverse classi;
- delle richieste pervenute dagli aventi diritto;
- dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

2. Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

Art. 4

FERMATE DELLO SCUOLABUS

1. Il carico e lo scarico degli alunni può avvenire solo nelle fermate autorizzate dall'Amministrazione comunale, contrassegnate da appositi cartelli.
2. Le fermate sono istituite in base alle domande di iscrizioni pervenute, rispettando i seguenti criteri:
 - le fermate devono avere tra di loro una distanza, di norma, non inferiore a 300 metri;
 - deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
 - per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
 - si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, per non allungare i tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici;
3. Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze particolari valutate di volta in volta dall'Amministrazione.
4. Nel corso dell'anno scolastico potranno essere effettuate variazioni nel piano delle fermate solo per esigenze sopravvenute.
5. Dovranno essere evitate per quanto possibile fermate in prossimità di incroci.

Art. 5

AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Ufficio addetto del Comune di Benna, entro il 1° settembre di ogni anno. Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti disponibili.
2. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico. Entro tale termine gli interessati dovranno richiedere all'Ufficio addetto del Comune l'orario di massima di partenza ed arrivo dello scuolabus ed il luogo delle fermate.
3. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori, nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino. L'iscrizione al servizio ha validità per anno scolastico; eventuali disdette dovranno essere comunicate all'Ufficio addetto del Comune di Benna in forma scritta.
4. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 6

RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE

1. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.
2. L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus e' condizione indispensabile per accedere al servizio.
3. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia, che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'amministrazione alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
4. Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, ovvero le classi 4° e 5° della scuola primaria, la famiglia può autorizzare l'autista a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito. Il Comune si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.
5. L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disagi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli addetti (autista) eventuali giorni o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o di studio.
6. E' fatto obbligo alle famiglie di comunicare con somma urgenza agli uffici del Comune i casi in cui un utente, che abbia usato il servizio all'andata, non sia invece presente al ritorno per evitare ritardi ingiustificati del servizio, a tutto svantaggio degli alunni.
7. E' vietata la discesa dell'utente in fermate diverse da quelle già stabilite dall'Amministrazione Comunale; nel caso in cui, occasionalmente, la famiglia abbia la necessità di far scendere il minore in altra fermata rientrante sempre in quelle già stabilite, dovrà sempre darne comunicazione scritta al Comune entro le ore 12:00 del giorno precedente o consegnandola direttamente all'autista il giorno stesso.

Art. 7

TESSERINO IDENTIFICATIVO

1. A ciascun utente potrà essere consegnato, a cura del Comune, un tesserino nominativo la cui esibizione dà diritto ad usufruire del servizio.
2. Alla famiglia verrà comunicato uno o più recapiti telefonici ai quali fare riferimento per comunicazioni urgenti in merito al servizio.
3. Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati dal Comune alle rispettive scuole ed agli operatori del servizio (autisti).

Art. 8

COMPORTAMENTO UTENTI

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno:

- rimanere seduti;
- non cambiare di posto quanto il veicolo è in movimento;
- non disturbare gli altri utenti e l'autista;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
- evitare di consumare cibi e bevande (se non strettamente necessario per motivi di salute)
- non sporcare e/o recare danni al mezzo;
- non abbandonare oggetti (cartelline, zaini, sacche);

2. Gli autisti sono tenuti a comunicare all'Ufficio addetto del Comune l'uso improprio del servizio da parte degli iscritti.

3. In caso di comportamento scorretto, su segnalazione dell'autista, il Sindaco comunicherà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato ed alla scuola frequentata. Nel caso di ulteriori segnalazioni, sarà facoltà del Sindaco procedere alla sospensione dal servizio scuolabus dell'alunno indisciplinato, con le seguenti modalità:

- per 3 giorni alla seconda segnalazione;
- per una settimana alla terza;
- per un mese alla quarta;
- per tutta la durata dell'anno scolastico alla quinta.

La sospensione sarà comunicata in forma scritta alla famiglia interessata.

4. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli, individuati dall'autista.

Art. 9

PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Benna ogni anno con provvedimento della Giunta comunale, stabilisce la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.

2. Detta quota dovrà essere versata mensilmente con decorrenza dal 1° Settembre sino al 31 Maggio di ogni anno.

3. In caso di mancato pagamento, dopo due solleciti, si procederà alla sospensione del servizio.

4. Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare formale rinuncia scritta all'Ufficio addetto entro e non oltre il 30 del mese precedente a quello in cui non si avvarrà più del servizio;

Art. 10

RIDUZIONI

1. E' riconosciuta una riduzione del 30% sulla tariffa del servizio di cui al presente regolamento, nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:

- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia richiedente sia pari o inferiore ad Euro 15.000,00;

- All'interno della stessa famiglia vi siano almeno due figli che usufruiscano del servizio di trasporto. Tale riduzione verrà applicata dal 2° figlio.

2. La determinazione della riduzione viene effettuata solo su specifica e documentata richiesta di un genitore o del tutore legale. Nel caso in cui non venga presentata alcuna istanza viene automaticamente applicata la tariffa massima riconosciuta.

3. L'esenzione totale della quota mensile verrà applicata solo in base alla valutazione di casi di estremo disagio economico e sociale della famiglia, di competenza del servizio sociale, che provvederà a sottoporre le relative istanze all'Ufficio addetto.

Art. 11

DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

AI FINI DEL CALCOLO DELL'ISEE

1. La determinazione della composizione del nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE è riferita al nucleo familiare anagrafico, alla data della richiesta.

2. Nel nucleo familiare vengono computati entrambe i genitori, seppur non anagraficamente conviventi ed eventuali altri familiari risultanti dalla certificazione anagrafica dell'utente.

Art. 12

TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED

EXTRASCOLASTICHE

1. Lo scuolabus è a disposizione per viaggi a scopo culturale o didattico, regolarmente autorizzati dall'autorità scolastica. L'utilizzo del mezzo e dell'autista impiegato dovrà essere autorizzato dal Comune.

2. La Dirigenza scolastica deve trasmettere un calendario di massima di richieste annuali entro il 30 Novembre di ogni anno, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, il numero delle classi e dei relativi alunni. In caso di sovrapposizione di richieste l'Ufficio addetto provvederà a segnalarlo alla Dirigenza scolastica, al fine della valutazione delle priorità, da parte della stessa.

3. Servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno comunque essere richiesti dalla Dirigenza Scolastica con almeno una settimana di anticipo.

4. Nel limite delle possibilità organizzative della Scuola, le classi che hanno in programma un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto congiunto nel rispetto del numero di posti disponibili sullo scuolabus.

5. Durante le attività extrascolastiche (compresi i Centri estivi) lo scuolabus potrà essere messo a disposizione, a discrezione del Comune, per trasporti ordinari (casa – sede del centro estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.